

## **CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'UFFICIO PROVINCIALE ACI DI ASTI**

tra

L'A.C.I. – Unità Territoriale di Asti ( si seguito chiamata ACI), con sede in Asti, P.zza Medici n° 21/22, codice fiscale n. 00493410583, partita IVA 00907501001, nella persona di Elisa Della Libera nata ad Asti il 23/02/1972 , in qualità di Responsabile

e

la Ditta CDA S.p.A. (di seguito chiamata Società) con sede amministrativa in Cesena (FC) via dell'Arrigoni, 60/120 e sede operativa in Asti corso Alessandria 460, codice fiscale e P.IVA 02415990213, nella persona del Sig. Favole Fabrizio Legale Rappresentante, nato a Cuneo (CN) il 15/02/1974,

premessi che

- a) la Società si è aggiudicata il servizio avendo offerto il prezzo più basso;
- b) la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto e, in particolare, dell'autorizzazione prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza, rilasciata ex articolo 134 TULPS;
- c) la Società dichiara di possedere l'organizzazione, le persone ed i mezzi necessari per effettuare il servizio alle condizioni di cui al presente contratto;
- d) il Ministero dell'Interno con la circolare n.559/14514.10089 del 15.11.97 ha dettato nuove disposizioni in materia di tariffe per la prestazione dei servizi di vigilanza privata;

si conviene e si stipula quanto segue :

### **ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
2. I servizi sono regolati :
  - dal presente contratto;
  - dalla dichiarazione di offerta economica presentata dalla Società.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di vigilanza.

### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di televigilanza dell'Ufficio ACI di Asti e di apertura e chiusura della porta di accesso all'ufficio dei dipendenti.
2. Il collegamento tra l'impianto di allarme dei locali sottoposti a vigilanza e la centrale operativa della Società dovrà avvenire esclusivamente tramite ponte radio;
3. Il servizio di vigilanza dovrà assicurare il controllo degli accessi e delle aree esterne dell'Ufficio, la salvaguardia e la sicurezza dell'immobile, nel rispetto delle esigenze dell'Unità Territoriale ACI di Asti e sarà espletato con le modalità di seguito indicate :  
**pronto intervento su segnalazione di allarme con accesso ai locali.**
4. Il servizio di apertura e chiusura della porta di accesso dei dipendenti all'ufficio, comprendente anche il disinserimento e l'inserimento dell'impianto di allarme, dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, per quanto riguarda l'apertura, entro le ore 7.40 ed attendendo l'arrivo del primo dipendente fino alle ore 8.00 mentre la chiusura dovrà avvenire tra le ore 18.30 e le ore 19.00.

### **ART. 3 - DURATA**

Il servizio avrà la durata di un anno , dal 01 aprile 2024 al 31 marzo 2025.

L'Ente si riserva la facoltà di proseguire il contratto agli stessi patti e condizioni per un ulteriore anno e comunque per il tempo strettamente necessario al perfezionamento della procedura di affidamento gestita dalla nostra Sede Centrale ; si fa presente che l'Ente si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, previo congruo preavviso, nel caso di stipula, a livello Centrale, di Accordi Quadro aventi ad oggetto il servizio di vigilanza.

### **ART. 4 - ARTICOLAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO**

1. La Società assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, in conformità alle condizioni e modalità contenute nel presente contratto e secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.
2. Il servizio verrà eseguito dalla Società con la massima cura, diligenza e tempestività, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.
3. La Società dovrà dare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore, comunicazione scritta all'ACI di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.
4. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L'ACI si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorare l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
5. Qualora le variazioni al servizio di cui al precedente comma 4°, dovessero comportare costi aggiuntivi per la Società, quest'ultima ne darà immediata comunicazione all'ACI, che valuterà l'ammontare degli importi per le prestazioni richieste, in ragione del corrispettivo indicato dall'art.8.
6. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della natura del servizio richiesto e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere del servizio richiesto.

### **ART.5 - IMPIEGHI STRAORDINARI E SERVIZI INTEGRATIVI**

1. Per esigenze straordinarie, limitate nel tempo ed aventi carattere occasionale, e/o connesse a particolari esigenze lavorative relative a propri compiti di istituto, l'ACI potrà richiedere, con preavviso minimo di 6 ore, l'espletamento di maggiori prestazioni in ordine al servizio, oggetto del presente contratto.
2. In casi eccezionali, qualora ricorrano condizioni di urgenza, il termine di preavviso di cui al comma precedente potrà essere ridotto fino alla metà.
3. Le prestazioni straordinarie saranno contabilizzate in base ai corrispettivi previsti all'articolo 8, tenuto conto del numero di ore espletate e/o della tipologia delle prestazioni richieste.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, l'ACI e la Società potranno concordare una ridefinizione delle prestazioni oggetto del presente contratto al fine di garantire un servizio sempre rispondente alle mutevoli e diversificate esigenze dell'ACI.
5. In particolare, l'ACI si riserva la facoltà di chiedere alla Società l'espletamento di servizi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti, comunque connessi alle attività oggetto del contratto, previa verifica del possesso di idonea autorizzazione, ove richiesta per legge.

6. Le condizioni economiche per lo svolgimento dei suddetti servizi saranno oggetto di contrattazione tra le parti, previa verifica delle tariffe stabilite dal decreto prefettizio, del costo orario della manodopera nel settore dei servizi di riferimento, degli eventuali oneri connessi, nonché delle condizioni di mercato praticate.

#### **ART.6 - ESTENSIONI E RIDUZIONI DEL SERVIZIO**

1. L'ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all'oggetto del presente contratto, con riferimento sia alla tipologia che all'orario e alle modalità di svolgimento dei servizi.
2. Le variazioni in diminuzione potranno riguardare, di massima ed in maniera indicativa, ipotesi di ristrutturazione organizzativa, chiusura di locali, rilascio dei locali tenuti in locazione e spostamento della sede presso un edificio dove già esiste un servizio di vigilanza svolto da altri, utilizzo di modalità diverse per l'espletamento del servizio, adozione, secondo le proprie esigenze, di strumenti tecnologici e/o informatici, o qualsiasi altra sopravvenuta circostanza ed esigenza che rendano, a parere dell'ACI, superflue alcune delle prestazioni oggetto di appalto.
3. Del pari, l'ACI si riserva la facoltà di ampliare il servizio per acquisizione di nuovi locali, intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze comunque connesse con le proprie esigenze organizzative.
4. L'ACI comunicherà alla Società, con almeno un preavviso di 7 giorni, le suddette variazioni, addivenendo con la stessa ad una rinegoziazione degli importi concordati.
5. Nel caso che la Società non ottemperi alle richieste di cui sopra, l'ACI ove ritenga che il rifiuto integri ipotesi di inadempimento, si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo articolo 21.

#### **ART.7 - PERSONALE ADDETTO**

1. La Società si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale addetto al servizio, specificando le generalità, la qualifica ed il numero di matricola; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato o di eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata e, durante lo svolgimento del servizio, dovrà indossare l'uniforme, essere armato, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza e dovrà essere radiocollegato con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili della Società ovunque operanti.
3. La Società garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
4. Durante la permanenza nei locali dell'ACI il personale della Società dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'ACI sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'ACI stesso.
5. In caso di assenza dell'addetto al servizio, la Società, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato.
6. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell'ACI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Società si impegna a soddisfare le richieste dell'ACI con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.

7. La Società si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, telex, telefax, fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
8. La Società dovrà vietare al personale di effettuare nei locali dell'ACI qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di oggetto del presente contratto.
9. La Società si impegna a tenere comunque indenne l'ACI da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.
10. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

#### **ART.8 - CORRISPETTIVO**

1. Per il servizio oggetto del presente contratto l'ACI corrisponderà alla Società il compenso mensile di seguito indicato: € 190,00 esclusa IVA (reverse charge ).  
Tali corrispettivi si intendono validi ed operanti anche per gli impieghi straordinari di cui all'articolo 5 e per le eventuali estensioni del servizio di cui all'articolo 6.
2. Tenuto conto dei compensi di cui al precedente 1° comma e delle prestazioni che si prevede di effettuare, l'importo complessivo del servizio per la durata contrattuale, dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025 più eventuale proroga di un anno , ammonta ad € 2280,00 (euro DUEMILA DUECENTOOTTANTA/00 ) inclusa IVA.

#### **ART.9 - REVISIONE**

1. I corrispettivi convenuti rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione.

#### **ART.10 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8, la Società dovrà emettere una fattura mensile posticipata, indicando la causale del pagamento, la tipologia del servizio svolto ed il periodo di riferimento.
2. Ai fini della liquidazione le fatture elettroniche dovranno essere inviate all'Automobile Club d'Italia Unità Territoriale ACI Asti.
3. Il pagamento verrà effettuato, previo riscontro, entro 30 giorni data protocollo in entrata .
4. L'ACI si riserva di verificare presso gli Istituti ed Enti di competenza la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni nel lavoro e le malattie professionali dei lavoratori. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emerga l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI potrà sospendere il pagamento delle fatture fino a che la stessa Impresa non avrà fornito documentazione della propria correttezza contributiva.
5. Nel caso di cui al precedente comma, l'ACI procederà, inoltre, alla contestazione scritta degli addebiti all'Impresa, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva, come previsto al successivo art.15.
6. Nell'ipotesi in cui, decorso il termine, l'Impresa rimanga inadempiente, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 21.
7. Gli importi relativi all'esecuzione di prestazioni straordinarie verranno fatturati separatamente in via posticipata. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento

ed essere corredate di una nota della Società attestante le prestazioni eseguite con indicazione dei giorni e degli orari.

8. La Società prende espressamente atto che l'ACI non corrisponderà interessi per eventuali ritardi nei pagamenti; essa, pertanto, rinuncia ora per allora ad ogni pretesa in merito.

#### **ART.11 - VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. L'ACI potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, - sia in proprio sia per mezzo di altre persone all'uopo delegate - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi.
2. Nel caso di risultanze negative l'ACI ne darà comunicazione alla Società per le vie brevi - cui seguirà conferma scritta - con obbligo della Società medesima di adottare gli opportuni provvedimenti.

#### **ART.12 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'**

1. La Società si obbliga :
  - ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima cura, sollecitudine e riservatezza;
  - ad applicare nei confronti del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali di categoria;
  - a provvedere al versamento di tutti i contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori, nonché ad osservare tutte le norme legislative in materia di rapporti di lavoro;
  - in caso di sciopero del proprio personale, a darne immediata comunicazione all'ACI, fermo restando l'obbligo di assicurare l'espletamento del servizio ove necessario a garantire il regolare svolgimento delle attività di istituto dell'ACI.

#### **ART.13 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'**

1. La Società è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari in materia di vigilanza.
2. La Società è responsabile dell'opera del personale dalla stessa dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni previste dai locali regolamenti.
3. La Società si impegna a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
4. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **ART.14 - RAPPORTI TRA LE PARTI**

1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta straordinaria.
2. Per l'ACI i rapporti verranno tenuti con il Direttore dell'ufficio ACI di Asti o con un suo incaricato.

#### **ART.15 – DIFFIDA AD ADEMPIERE**

1. In caso di arbitraria sospensione dei servizi da parte della Società e/o di servizi parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 17 in merito all'applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi di cui al precedente articolo 11, si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, nonché a quelle di legge, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, l'ACI, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale.
3. In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

#### **ART.16 - IMPEGNI SPECIFICI DELL'IMPRESA**

1. L'Impresa si impegna a curare, mediante personale specializzato il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e ad effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione.
2. L'Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. L'Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale dell'ACI e da terzi; l'Impresa si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell'ACI e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell'attività lavorativa in corso.
4. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
5. L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ACI e/o da terzi e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare nei locali presso i quali deve essere svolto il servizio.
6. L'Impresa prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà dell'ACI risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 21.

#### **ART. 17 – APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, l'ACI ha le seguenti facoltà:
  - qualora la Società non esegua o esegua solo parzialmente le prestazioni oggetto del contratto, ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti, potrà applicare una penale fino al 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile, in ragione della gravità dell'inadempimento.
  - qualora la Società, su richiesta di ACI, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l'ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti.
2. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

#### **ART.18 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

1. La Società prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
2. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle

medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

#### **ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto per colpa della Società.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

#### **ART. 20 - RECESSO**

1. L'ACI ha diritto, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento d'ufficio, di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Qualora il Rappresentante Legale o taluno dei componenti l'organo di amministrazione siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.
4. In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

#### **ART.21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In caso di mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché in caso di reiterati inadempimenti della Società che si protraggono oltre il termine assegnato dall'ACI per ripristinare il servizio e/o ottemperare agli obblighi previsti dal contratto e dalla normativa vigente nel settore specifico, l'ACI stesso ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno.
2. Il contratto si risolverà di diritto nei casi di seguito indicati:
  - a) Nel caso in cui sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;

- b) nel caso in cui la Società perda i requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
  - c) nel caso in cui la Società non provveda a regolarizzare la propria posizione di correntezza contributiva entro il termine assegnato dall'ACI.
  - d) Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto.
3. Nei casi previsti ai precedenti commi, l'ACI potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione alla Società, mediante lettera raccomandata, telegramma, telex.
  4. In caso di risoluzione del contratto, l'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della stessa.

#### **ART.22 – OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO**

1. La Società nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dalle successive disposizioni integrative e modificative in vigore, nonché da quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza, l'ACI da ogni responsabilità.
3. L'ACI assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si impegna a fornire le informazioni, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti utilizzati dalla stessa.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
6. La Società è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Società dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.

#### **ART.23- FORO COMPETENTE**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

#### **ART. 24 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per il bollo, ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI; il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni.

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA  
Il Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Asti.

LA SOCIETA'

.....  
Cittadini dell'Ordine S.p.A.  
.....

### **Postilla**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. la Società dichiara di conoscere e di approvare specificamente le condizioni di seguito elencate:

- Art. 4 Articolazione e modalità del servizio, commi 4, 5 e 6;
- Art. 5 Impieghi straordinari, commi 1 e 2;
- Art. 6 Estensioni e riduzioni del servizio, commi 1, 4 e 5;
- Art.9 Revisione del corrispettivo, commi 1, 2, 3 e 4;
- Art.10 Fatturazione e modalità di pagamento, commi 4, 5, 6 e 8;
- Art.11 Verifiche e controlli in corso di esecuzione, comma 2;
- Art.12 Obblighi della società, comma 1;
- Art.13 Responsabilità della Società, commi 1, 2, 3 e 4;
- Art.15 Diffida ad adempiere, commi 1, 2 e 3;
- Art.16 Impegni specifici della Società, commi 4, 5 e 6;
- Art.17 Applicazione delle penali, commi 1, 2 e 3;
- Art.19 Divieto di cessione del contratto, commi 1, 2 e 3;
- Art.20 Recesso, commi 1, 2, 3 e 4;
- Art.21 Risoluzione del contratto, commi 1, 2, 3 e 4;
- Art.23 Foro competente, comma 1;
- Art.25 Oneri fiscali e spese contrattuali, comma 1.

Asti, ..18.03.2024..... .

LA SOCIETA'

.....  
Cittadini dell'Ordine S.p.A.  
.....

